





# Accordo Interconfederale Regionale



Il giorno 7 Giugno 2016, le Parti Sociali dell'Artigianato dell'Emilia Romagna visto l'Accordo Interconfederale del 1 giugno u.s., con il quale si individua una **prestazione straordinaria** da erogarsi nei confronti delle imprese aderenti a FSBA dal 1° gennaio 2016 e **che hanno esaurito la CIG in deroga**, in attesa della promulgazione del Decreto Interministeriale che renda operativo e attivo FSBA, convengono quanto segue:

1. sono sottoscrivibili accordi a far data dal giorno 8 Giugno 2016 decorrenti dal giorno 8/6 stesso o da data successiva, di una durata di 6 settimane massime, comunque decadenti, ipso iure, il giorno di pubblicazione del DI previsto;
2. l'accordo va redatto secondo le consuete modalità, documentando l'esaurimento della CIG in deroga ;
3. detti accordi possono comprendere tutti i lavoratori presenti in azienda ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio (salvo diverse interpretazioni ad oggi purtroppo non ancora pervenute), che vantino però almeno 90 giornate di anzianità aziendale;
4. gli accordi possono prevedere sospensioni per una o più giornate anche non consecutive nel periodo indicato dall'accordo;
5. le giornate massime indennizzabili sono 30 su un nastro settimanale di 5 giorni lavorativi o 36 su un nastro orario settimanale di 6 giorni lavorativi; le giornate come il nastro orario vanno intese per impresa e non per lavoratore. Questo significa che una giornata di utilizzo per un solo lavoratore consuma una giornata del plafond aziendale.
6. la prestazione prevista è a valore fisso per giornata utilizzando il massimale individuato all'art.31 Dlgs 148/15 nella misura dell'80%, risultante quindi in 777,37€ mensili, ovvero 38,86€ giornata su nastro orario settimanale su 5 giorni, o di 31,09€ a giornata su nastro orario settimanale a 6 giorni lavorativi comunque per un importo mensile massimo di 777,37€.;
7. sono indennizzabili le sole giornate di mancato lavoro, sono quindi escluse i giorni festivi e/o di riposo, ferie, malattia ecc, così come le giornate feriali per le quali non è prevista la prestazione lavorativa (part time verticale), nel qual caso le giornate generalmente previste sono proporzionalmente ridotte.
8. le giornate indennizzate con questa prestazione straordinaria sono da considerarsi neutre per i contatori relativi alle future prestazioni previste dai Regolamenti di FSBA;
9. la rendicontazione deve avvenire nelle consuete modalità, documentando l'astensione lavorativa
10. tutte le procedure sopra descritte saranno messe a disposizione sul portale di ABACO accessibile nelle consuete previste modalità.
11. le altre prestazioni previste dal Regolamento Regionale sono comunque attive.

Bologna 7 giugno 2016

CNA  CGIL 

CONFARTIGIANATO  CISL 

CASARTIGIANI  UIL 

CLAAI 